

**LINEE GUIDA PER LE SOCIETA' AFFILIATE/AGGREGATE
PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI
CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA
DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE**

PREMESSE

La Federazione Italiana Canottaggio ha adottato un Regolamento di Safeguarding.

Con il predetto Regolamento la Federazione vuole prevenire, perseguire e condannare ogni forma di violenza, molestie e abusi, fisici e psicologici, discriminazioni di qualsiasi tipo, perpetrati ai danni di atleti, tecnici, dirigenti e comunque nei confronti di tutti i tesserati FIC, al fine di garantire che lo sport del canottaggio sia aperto, rispettoso e inclusivo.

Le affiliate/aggregate alla FIC dovranno adottare, entro 12 mesi dalla comunicazione delle presenti linee guida, ogni iniziativa al fine di tutelare il diritto di praticare uno sport sicuro, praticato in un ambiente sportivo rispettoso, equo e libero da ogni forma di violenza nei confronti degli atleti soprattutto se minori o persone particolarmente vulnerabili, in conformità alle disposizioni dei D. Legislativi 36/21 e 39/2021.

Articolo 1

Scopo delle linee guida

Le presenti linee guida disciplinano gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.

Le presenti linee guida recepiscono le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

Ogni Società affiliata/aggiata, entro un anno dalla comunicazione delle presenti linee guida, è tenuta ad adottare un modello organizzativo, fermo restando le specificità e particolarità di ogni singolo affiliato/aggiato.

Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, la Società che sia affiliata anche ad altra Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva o Associazione Benemerita e opti per l'applicazione delle linee guida emanate da uno di questi altri Enti, ne deve dare immediata comunicazione all'Organismo di tutela federale.

Articolo 2

Le politiche di prevenzione

Ogni Società affiliata/aggiata, nella predisposizione del proprio modello e codice di condotta dovrà prevedere policy adeguate per la prevenzione di qualsiasi tipo di molestia, violenza o discriminazione nell'attività sportiva. Tali politiche di prevenzione dovranno includere quanto meno:

- controllo del casellario giudiziale e dei carichi pendenti di allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti e in particolare con i minori;
- previsione di specifiche politiche di prevenzione volte a regolamentare la condotta di tecnici e di tutto lo staff (anche medico, se presente); a contatto con gli atleti in gara e durante gli allenamenti, con specifico riferimento esemplificativamente alla separazione degli spogliatoi tra tecnici e atleti (o utilizzo degli stessi con tempistiche diverse), allo svolgimento delle visite mediche e alle sedute singole di allenamento;
- previsione di specifiche politiche di prevenzione durante le trasferte in Italia e all'estero in relazione ai rapporti tra tecnici e staff (anche medico) con gli atleti, con riferimento esemplificativamente alla sistemazione in hotel, agli spostamenti della squadra e in generale ai rapporti tra atleti e tecnici al di fuori dell'allenamento e delle singole competizioni "fuori casa";
- previsione di politiche di prevenzione specifiche nel caso in cui si tratti di atleti minori, sia durante le trasferte, che durante gli allenamenti e le gare;
- previsione dell'obbligo per allenatori e staff, in caso di svolgimento di allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti per la squadra, di comunicazione ai genitori dei minori;
- previsione del divieto per allenatori e staff, sia in allenamento che in trasferta, di condividere con gli atleti bagni, spogliatoi e stanze;
- previsione, ove possibile, dell'affiancamento all'allenatore di almeno un altro membro dello staff durante tutti gli spostamenti degli atleti durante una trasferta; previsione di un protocollo specifico per gli allenamenti e le trasferte delle squadre miste tra ragazzi e ragazze, con riferimento esemplificativamente alla divisione degli spogliatoi, all'organizzazione delle stanze in occasione di eventuali pernotti, evitando il più possibile la commistione di tali spazi e, ove non possibile, chiedendo specifiche autorizzazioni alle famiglie;
- previsione di uno specifico protocollo di comportamento, eventualmente anche come parte del codice etico da adottare, per gli atleti maggiorenni e minorenni, che abbia ad oggetto il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione e non violenza nell'ambito di allenamenti, condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e in generale rapporti con gli atleti della propria e delle altre squadre; previsione di uno specifico protocollo di comportamento, eventualmente anche come parte del codice etico da adottare, per allenatori e staff tecnico, relativo alle modalità di allenamento che non devono mai sfociare in atti di violenza e discriminazione verso gli atleti.

Articolo 3

Modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione al fenomeno degli abusi, violenze e discriminazioni

Le Società affiliate/aggregate adottano tutte le iniziative atte a prevenire le situazioni di cui all'art.5 del Regolamento tramite:

- a) l'adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
- b) l'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
- c) l'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni altra attività collegata e connessa organizzata dall'affiliata/aggregate;
- d) la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante gli allenamenti (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- e) l'adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure informando il Responsabile Safeguarding societario e l'Organismo di tutela federale;
- f) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall'Ente di affiliazione in materia di Safeguarding;
- g) l'adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'Ente di affiliazione;
- h) l'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
 - i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
 - ii. viaggi, trasferte e pernotti;
 - iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
 - iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

Articolo 4

Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

Il modello adottato dalla Società affiliata/aggregate dovrà essere pubblicato e diffuso con affissione presso gli Albi della Società e sul sito istituzionale e prevedere:

- a) la nomina di un Responsabile delle attività di Safeguarding o Safeguarding Officer;
- b) l'adozione di provvedimenti a "risposta rapida", in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;

- c) provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello adottato;
- d) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di “attenzione”, al fine di favorire l’emersione di comportamenti lesivi;
- e) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l’altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
- f) l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding;
- g) l’adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

Articolo 5

Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Safeguarding Officer*)

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, gli Affiliati/Aggregati alla Federazione nominano, entro il 31 agosto 2024, un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. La nomina del Responsabile richiamata alla lettera a) dell’art.3 delle presenti linee guida è senza indugio pubblicata sulla homepage del sito della Società affiliata/aggregata, affissa presso la sede della medesima, nonché comunicata all’Organismo federale di tutela.

Ogni Società affiliata/aggregata dovrà prevedere nel proprio modello organizzativo e/o codice di condotta, specifiche politiche di segnalazione di eventuali abusi, violenze o discriminazioni, garantendo la riservatezza e l’anonimato per il segnalante, specificando i diversi canali di segnalazione e le persone designate. Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, gli esercenti la potestà genitoriale o il tutore legale del minore devono essere informati, garantendo la sicurezza di tale minore.

Articolo 6

Formazione

Ogni Società affiliata/aggregata dovrà prevedere nel proprio modello organizzativo e/o codice di condotta dei programmi di formazione volti a far conoscere ai propri tesserati i principi fondamentali da rispettare e

le politiche di prevenzione adottate. Di tale formazione bisognerà dare prova tramite attestati di partecipazione almeno annuali.

Articolo 7

Controlli e sanzioni

Ai sensi del D.Lgs. n. 39/2021 la Federazione verifica che le Società affiliate/aggregate, unitamente ai Presidenti, adempiano agli obblighi di cui all'art. 16, comma 2, D.LGS. n. 39/2021 e l'adozione delle presenti linee guida.

In caso di mancata adozione, le Società affiliate/aggregate sono sanzionate secondo le procedure disciplinari previste nel Regolamento di Giustizia Federale. Il mancato adeguamento agli obblighi di cui ai precedenti articoli, ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia Federale.

La mancata adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui alle presenti linee guida è condizione per l'affiliazione o riaffiliazione, aggregazione o riaggregazione della Società.

Articolo 8

Durata

Le presenti linee guida avranno validità quadriennale. Dopo quattro anni, o precedentemente in caso di modifica della Norma, la Federazione provvederà alla revisione o aggiornamento delle stesse ove necessario.

(*) Il Responsabile per le attività di Safeguarding deve essere individuato al di fuori dello staff tecnico della Società affiliata/aggregate e al momento dell'incarico deve presentare il casellario giudiziario da cui non risulti alcuna condanna, anche non in via definitiva, per i reati di cui agli articoli: 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni) del Codice Penale.